

**Fallimento SCLOCK srl, nella persona del
Curatore dr. Maurizio Leonardi**

con l'avv. omissis

- Intervenuto -

OGGETTO: **risoluzione di concordato preventivo.**

CONCLUSIONI

della ricorrente e dell'intervenuto: risolvere
il concordato;

della resistente: rigettare l'istanza.

FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con nota inviata al P.M. ed ai creditori in data 23.9.2011, il Commissario Giudiziale dr. Michele Quarto affermava che il concordato non era più fattibile, in quanto si sarebbe realizzata la sola percentuale del 3% in favore dei chirografari, invece di quella indicata nel 14,05%, e ben oltre il termine di 90 gg. dalla stipula della cessione del ramo di azienda, come invece previsto.

Il creditore Time Creations Watches spa (già Time Services srl), con domanda del 30.11.2011, chiedeva la risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, cui la società era stata ammessa, con decreto di omologazione del 7.10.2010 di questo Tribunale, per le medesime ragioni indicate dal Commissario: percentuale promessa non

raggiunta ed eccessiva dilatazione dei tempi di realizzo.

Interveniva in giudizio, proponendo le medesime domande, il Fallimento SCLOCK srl di Ancona.

La società chiedeva il rigetto dell'istanza in quanto si trattava di variabili concordatarie che il Commissario aveva ben rappresentato ai creditori nella sua relazione ex art. 172 l.f.

Sentite le parti all'udienza dell'11.5.2012, a seguito di alcuni rinvii diretti a verificare lo stato della liquidazione, il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

La domanda di risoluzione non può essere accolta, poiché i creditori hanno votato a favore di una proposta concordataria in cui erano già insiti significativi elementi di criticità, quali ad esempio proprio la percentuale di soddisfo ed i tempi di realizzo, che il Commissario Giudiziale ha chiaramente esposto nella sua relazione ex art. 172 l.f., che i creditori hanno avuto modo di leggere prima di votare.

In essa infatti si afferma che *"il realizzo dei beni messi a disposizione dalla società potrà soddisfare i creditori chirografari per il 3,37% e non per la percentuale del 14,05%"*, così come i

tempi di realizzo sono collocati non "prima di due anni dalla data odierna" (giugno 2010).

Ora la percentuale che sarebbe realizzabile oggi secondo il Commissario si aggira intorno al 6/7%, quasi il doppio della percentuale del 3,37% che hanno accettato i creditori, con i tempi lunghi a loro già noti.

Dalla nota del Commissario del 7.5.2012 emerge peraltro che è stata avanzata una seria proposta di acquisto di quasi tutti gli assets non liquidati e che non si è ancora concretizzata alcuna domanda di danni da parte dei Centri Commerciali locatori dei punti vendita Damas, sicché la situazione è tuttora immutata rispetto all'omologazione del concordato.

Tutti gli elementi di criticità erano stati ben considerati anche nel decreto di omologazione del concordato (a pag. 4, ove si fa riferimento alla mancanza di garanzie per il realizzo degli assets aziendali e per la tempistica dei pagamenti, che rientrano nell'alea accettata dai creditori col loro voto), per cui non possono oggi rappresentare motivo di doglianza, per essersi manifestati come era previsto che potesse esserlo.

Le spese seguono per legge la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

rigetta l'istanza di risoluzione del concordato preventivo Damas Europe spa, in liquidazione, proposta da Time Creations Watches spa (già Time Services srl) con ricorso depositato il 30.11.2011;

condanna Time Creations Watches spa (già Time Services srl) ed il Fallimento SCLOCK srl in solido al pagamento delle spese processuali in favore di Damas Europe spa, in liquidazione, che liquida in complessivi € 3.375,00, di cui € 800,00 per diritti ed € 2.200,00 per onorari, ed 375,00 per spese generali, oltre cpa (4%) ed iva (21%).

Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 7.5.2012.

Il Giudice est.

Il Presidente.